

Pubblicato il 20/01/2022

N. 00008/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00019/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza - -OMISSIS-

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'atto di accertamento di inosservanza, da parte del -OMISSIS-, dell'obbligo vaccinale, ex art. 4 ter del D.L. 44/2021, conv. con L. 76/2021, come introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, del -OMISSIS-, a firma del Comandante del -OMISSIS- della Guardia di Finanza, comunicato in allegato alla nota dello stesso Comandante di pari data, prot. -OMISSIS-, inviata via pec all'interessato nella stessa giornata, con la quale il ricorrente è stato sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa - senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro - fino alla comunicazione dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario ovvero della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15.12.2022, senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento, comunque denominato, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato al menzionato provvedimento, ivi comprese, in particolare e per quanto occorra, le note del Comandante del -OMISSIS- nonché

PER L'ACCERTAMENTO dell'insussistenza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 ter del D.L. 01.04.2021, n. 44 (inserito dall'art. 2 del D.L. 26.11.2021, n. 172), come adottato a carico dell'interessato, in quanto irritualmente accertato durante il periodo di congedo (che avrà termine il -OMISSIS-) in cui il dipendente è stato collocato ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26.3.2001 n. 151, nonché per l'accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente a veder ripristinare il diritto alla retribuzione già in godimento al-OMISSIS- e fino al termine del citato

periodo di congedo ed alla corresponsione degli importi dovuti e non erogati da quella data fino al ripristino della retribuzione già goduta, oltre interessi e rivalutazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Vista l'istanza di fissazione dell'udienza;

rilevato che la domanda in esame argomenta il pregiudizio grave ed irreparabile che risiede nella sospensione della retribuzione per il periodo di riferimento, prevista dalla legge applicata;

considerato che:

dall'esame della normativa di riferimento, il provvedimento di sospensione trova il suo presupposto giuridico naturale nella presenza in servizio del dipendente;

tuttavia dall'esame degli atti esibiti emerge (v. all.n. 4 al ricorso) , come dedotto dal ricorso, che alla data di emanazione del provvedimento gravato il ricorrente si trovava in posizione di congedo, in virtù di provvedimento del -OMISSIS- concesso dall'amministrazione per la durata di 59 giorni; la contrastata sospensione di ogni emolumento economico integra pertanto il pericolo di un danno grave di cui all'art. 56 del c.p.c.e sino alla data di esaurimento del congedo concesso (-OMISSIS-), nell'attesa dell'esame collegiale della domanda cautelare alla prima camera di consiglio utile a termini di legge (-OMISSIS-);

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misura cautelare monocratica. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'-OMISSIS-.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Perugia il giorno 19 gennaio 2022.

Il Presidente
Raffaele Potenza